Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(2414)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **67**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA PER LE RECIPROCHE ESENZIONI FISCALI E DOGANALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI CULTURALI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

Desiderosi di promuovere lo sviluppo degli istituti culturali italiani in Finlandia e lo sviluppo degli istituti culturali finlandesi in Italia;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocità, dai seguenti tributi, inclusi quelli di spettanza delle autorità locali:

a) qualsiasi imposta, tassa o diritto afferente al trasferimento di terreni e fabbricati, o parti di fabbricati o partecipazioni, nonchè al materiale impiegato nella costruzione di fabbricati destinati ad un istituto culturale;

b) imposta sul patrimonio gravante sui terreni e sui fabbricati o parti di fabbricati o partecipazioni ed imposta sui redditi derivanti dai suddetti beni.

2. Le esenzioni concesse ai sensi dei punti 1-*a*) e 1-*b*) del presente articolo si applicheranno solo se i beni soggetti ad imposte, tasse o diritti sono di proprietà degli istituti culturali di uno Stato contraente.

3. Il termine « partecipazioni » di cui ai punti *a*) e *b*) del paragrafo 1 del presente articolo designa i diritti in una società di capitali o di persone che abbia come scopo essenziale il possesso e la gestione di terreni o fabbricati.

Articolo 2.

1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocità, dal pagamento dei dazi doganali e da ogni altra tassa o diritto percepibile all'importazione degli oggetti di arredamento e del materiale didattico, culturale e scientifico necessari al funzionamento degli istituti stessi.

2. A meno che non siano stati pagati i dazi e gli altri diritti dovuti all'importazione, i beni importati in conformità al paragrafo 1 di questo articolo non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito se non col consenso e secondo le condizioni e formalità stabilite dalle competenti autorità.

Articolo 3.

Le esenzioni menzionate nei precedenti articoli saranno limitate ai terreni, fabbricati e beni utilizzati per l'uso ufficiale ed esclusivo degli istituti culturali, nonchè alle partecipazioni come definite nel paragrafo 3 dell'articolo 1.

Dette esenzioni non comprendono gli oneri a titolo di corrispettivo per servizi resi.

Articolo 4.

Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui i Governi degli Stati contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

Le esenzioni previste dall'articolo 1, punto 1-*a*) — limitatamente alle donazioni e lasciti — e punto 1-*b*) avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1971.

FATTO in duplice esemplare a Helsinki, il 21 maggio 1971 nelle lingue italiana, finlandese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Aldo MORO

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia
Vaino LESKINEN

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON THE RECIPROCAL EXEMPTION OF CULTURAL INSTITUTES FROM TAXES AND OTHER DUTIES.

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

Desirous of promoting the development of the Italian cultural institutes in Finland and the development of the Finnish cultural institutes in Italy;

Have agreed as follows:

Article 1.

1. A cultural institute of a contracting State, situated in the territory of the other contracting State, shall, by virtue of reciprocity, be exempt from the following taxes, including taxes to local authorities:

a) All taxes connected with the transfer of immovable property, a building, one or several parts of a building or shares, or of building material for the purpose of construction of a building or buildings for a cultural institute;

b) Capital tax levied on immovable property, a building, one or several parts of a building or shares, and income tax levied on income from such property.

2. The exemptions granted under sub-paragraphs 1 *a*) and 1 *b*) of this article shall apply insofar as the property on which the taxes are levied is owned by a cultural institute of a contracting State.

3. The term « shares » mentioned under sub-paragraphs *a*) and *b*) of paragraph 1 of this article means rights in a company or a partnership, the essential purpose of which is to own and administer immovable property or buildings.

Article 2.

1. A cultural institute of a contracting State, situated in the territory of the other contracting State, shall, by virtue of reciprocity, be exempt from customs duties and other taxes and charges levied in connection with importation of furniture or teaching, cultural and scientific material, necessary for the functioning of the institute.

2. Goods, imported in accordance with paragraph 1 of this article, may not, unless the relevant taxes and customs duties are paid, be transferred against payment or gratuitously, without authorisation and compliance with the terms and conditions prescribed by the competent authorities.

Article 3.

The exemptions mentioned in the preceding articles shall cover only such immovable property, buildings and goods as are meant for the official and exclusive use of the cultural institutes as well as the shares mentioned in paragraph 3 of article 1. They shall not include charges which are in payment for services rendered.

Article 4.

This agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Governments of the contracting States have exchanged the instruments of ratification.

Exemptions granted under article 1, sub-paragraph 1 *a*) — insofar as donations and bequests are concerned — and sub-paragraph 1 *b*), shall be effective beginning on 1st January, 1971.

Done in duplicate at Helsinki the 21st day of May, 1971, in the Italian, Finnish and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Italy
Aldo Moro

For the Government
of the Republic of Finland
Vaino Leskinen

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Moro

LEGGE 27 febbraio 1974, n. 68.

Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dello importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.

L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

Art. 2.

Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro per la difesa, del Ministro per le finanze e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'amministrazione. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto dagli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

a) le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;

b) le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Sono convalidate le spese sostenute dall'amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la

corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

Art. 4.

All'onere di L. 71.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si fa fronte quanto a L. 60.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, quanto a lire 5 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e, quanto a L. 6.500.000, con i normali stanziamenti del capitolo n. 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 febbraio 1974, n. **69**.

Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

Art. 2.

La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facoltà del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

Art. 3.

La facoltà del Ministro prevista dall'articolo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1974, n. **70**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad acquistare alcuni immobili.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino viene autorizzata ad acquistare per un importo di L. 8.000.000 dal rag. Alessandro Abate una superficie di mq. 125 circa, al primo piano dello stabile sito in Avellino, al corso Vittorio Emanuele, destinato a sede degli uffici camerali, nonchè una striscia di terreno, al piano stradale, larga cm. 60 e lunga m. 19,20, confinante con il fabbricato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C. T. lanciamissili « Ardito ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il C.T. lanciamissili « Ardito », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 30 novembre 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 15

(2161)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il decreto in data 4 gennaio 1972, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane tra cui, su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane, il dott. Enrico Aimerito;

Considerato che il predetto dott. Aimerito è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato il prof. Luciano Sibilio quale componente l'organo in parola, in sostituzione del dott. Enrico Aimerito, deceduto;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Luciano Sibilio, per il quale non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane, in sostituzione del dott. Enrico Aimerito, deceduto.

Il prof. Sibilio scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio in parola nominati con il decreto in data 4 gennaio 1972 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2385)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili del fondo pensioni ed indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste per il 1973.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Considerato che, a fronte di riserve tecniche che al 31 dicembre 1973 ammonteranno a L. 6.946.000.000 e di disponibilità presunte che alla stessa data ammonteranno a L. 2.566 milioni, il fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste si propone di effettuare investimenti immobiliari per lire 600 milioni;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella lettera del 25 ottobre 1973;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella lettera del 12 giugno 1973;

Ritenuto che la richiesta dell'ente suddetto, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della **legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1973, presentato dal fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

(2331)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria e contemporanea istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Port Alfred (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 28 luglio 1955, relativo all'istituzione in Port Alfred (Canada) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Port Alfred (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Port Alfred (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di Montreal e con la seguente circoscrizione territoriale: Dubac, Lac St. Jean, Robewal, Chicoutini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 385, *foglio n.* 107

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1973, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sindaco effettivo dell'E.N.I. dott. Vittorio Caporaso, in quanto lo stesso ha cessato di appartenere ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 261 del 17 gennaio 1974 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto, con la quale il predetto dicastero ha designato per la sostituzione l'ing. Gianmaria Capuani capo dell'ufficio studi e ricerche;

Decreta:

L'ing. Gianmaria Capuani, capo dell'ufficio studi e ricerche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato sindaco effettivo dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) in sostituzione del dottor Vittorio Caporaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Aggiornamento dei costi previsti dall'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visti i decreti n. 755 del 30 novembre 1965, n. 1231 del 27 luglio 1970, n. 1952 del 24 giugno 1972 con i quali sono stati determinati i costi massimi a mc.v.p.p. da applicare per le operazioni di mutuo agevolato previste dalla citata legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successiva modificazione e integrazione, concernenti le abitazioni da costruire nonchè l'incidenza del costo delle aree sui costi stessi;

Ritenuto che i costi vigenti, stabiliti con il decreto ministeriale n. 1952 del 24 giugno 1972, in relazione alla attuale situazione, non risultano più rispondenti ai prezzi correnti sul mercato edilizio;

Considerato che si rende necessario procedere alla determinazione di nuovi costi e che con l'occasione, si appalesa opportuno modificare i criteri di ripartizione dei comuni in quattro classi secondo l'ampiezza demografica, e quelli per la determinazione della incidenza del costo dell'area sul costo a mc.v.p.p. nonchè di tener conto delle particolari esigenze nel caso di costruzioni realizzate in modo non tradizionale e di determinare anche una nuova incidenza del costo dell'area sul costo a mc.v.p.p.;

Decreta:

Art. 1.

Per le abitazioni da costruire il costo massimo a metro cubo v.p.p., escluso il costo dell'area, è determinato:

A) *per il Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia*:

a) in L. 32.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre i 500.000 abitanti;

b) in L. 30.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 28.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie;

B) *per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio*:

a) in L. 32.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 30.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 28.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie;

C) *per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna*:

a) in L. 30.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 27.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 25.000 al mc.v.p.p. - nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole provincie.

Art. 2.

Per le abitazioni da costruire nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i costi di cui all'art. 1, possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10% e del 5%.

Art. 3.

Per le abitazioni da costruire con sistemi non tradizionali i costi di cui all'art. 1, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente art. 2, possono essere aumentati fino ad un massimo del 5%, od in maggiore misura da stabilirsi con successivo decreto sulla base dei singoli progetti.

La maggiorazione prevista dal presente articolo non si applica al costo di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

L'incidenza del costo dell'area sul costo a mc.v.p.p. fissato dal precedente art. 1 è determinata nella misura massima del 20 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con più di 500.000 abitanti per gli interventi nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; del 18 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti per gli interventi nei comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti; del 16 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti per gli interventi in tutti gli altri comuni.

Art. 5.

I costi stabiliti con il presente decreto al precedente art. 1, eventualmente maggiorati ai sensi dell'art. 2 si applicano anche a tutte le operazioni di mutuo agevolato non ancora perfezionate, alla data del presente decreto, con il contratto di mutuo definitivo purchè alla stessa data la costruzione non sia stata ancora ultimata.

Per gli interventi nei comuni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si applicano i costi stabiliti allo stesso art. 1 mentre per quelli concernenti interventi realizzati nei comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per i quali il decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 1952 prevedeva per la zona *A* L. 21.000 a mc.v.p.p., per la zona *B* L. 20.500 a mc.v.p.p. e per la zona *C* L. 19.000 a mc.v.p.p. si applicano rispettivamente i seguenti costi 27.000, 26.500 e 24.500 e per quelli della classe *d*) per i quali il decreto ministeriale 24 giugno 1972 prevedeva per tutte le zone L. 19.000 al mc.v.p.p. si applica il costo di L. 24.500 al mc.v.p.p.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(2387)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Modifica del decreto ministeriale 10 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere graminacee iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4 dell'articolo unico, il loglio perenne « Hunsballe » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Froavlscentret Hunsballe A/S - Holstebro (Danimarca);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà è stata recentemente assunta dalla Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di loglio perenne « Hunsballe » di cui al n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 gennaio 1972, è la Dansk Planteforaedling A/S Overbygaard - Borkop (Danimarca).

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Proroga al 31 dicembre 1974 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania federale e Lussemburgo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze di traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1960;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 24 aprile 1961;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 9 febbraio 1962;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1963;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967;

Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1970;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1971;

Visto il decreto interministeriale del 14 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 1972;

Visto il decreto interministeriale del 1° marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1973;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania federale e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania federale e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1974.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore presentati dalla società per azioni « Toro assicurazioni » Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Toro assicurazioni » Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore presentati dalla società per azioni « Toro assicurazioni » Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

tariffa 2 R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969);

tariffa 20 R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1969).

Roma, addì 21 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Approvazione di alcune opzioni a scadenza da applicare a contratti di assicurazione sulla vita di tipo misto, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede legale in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza da applicare a contratti di assicurazione sulla vita di tipo misto;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza da applicare a contratti di assicurazione sulla vita di tipo misto, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol Vita », con sede in Bologna:

opzione per la conversione del capitale assicurato alla scadenza del contratto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per la metà del capitale originario;

opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia e in una assicurazione a vita intera per la metà del capitale originario;

opzioni, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una rendita vitalizia immediata, oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Roma, addì 22 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1974.

Pressione massima di carica dei recipienti in un sol pezzo di acciaio destinati al trasporto di ossido di carbonio.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, che stabilisce in 200 kg/cmq la massima pressione effettiva di carica per i recipienti destinati a contenere ossido di carbonio;

Visto l'art. 11 del regolamento sopra citato, che stabilisce per la prova idraulica dei recipienti di cui trattasi una pressione pari ad una volta e mezzo la pressione massima di carica (300 kg/cmq);

Considerati gli anomali fenomeni di rottura manifestatisi — nel corso delle prove idrauliche di revisione — in recipienti di un solo pezzo in acciaio destinati al trasporto di ossido di carbonio;

Tenuto conto della richiesta dell'Associazione nazionale dell'industria chimica, intesa ad ottenere, sulla base di uno studio predisposto dall'istituto sperimentale dei metalli leggeri, l'emanazione di norme più restrittive per il trasporto di ossido di carbonio;

Considerato che l'emanazione di una più aderente e specifica normativa è da subordinarsi ad un approfondito esame del problema, già disposto nell'ambito della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Riconosciuta peraltro l'opportunità di adottare, nelle more di quanto sopra, urgenti provvedimenti, che tendano a garantire la sicurezza del trasporto dei recipienti di cui trattasi;

Visto l'art. 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

La massima pressione effettiva di carica per i recipienti di un solo pezzo in acciaio già in circolazione, destinati al trasporto su strada e su ferrovia di ossido di carbonio, è ridotta a 100 kg/cmq.

Art. 2.

Entro il 31 luglio 1974 tutti i recipienti, di cui all'articolo precedente, dovranno essere sottoposti a revisione straordinaria, adottando per la prova idraulica il medesimo valore della pressione risultante dai certificati e dalle punzonature originali di collaudo.

Art. 3.

In sede di collaudo per l'approvazione di recipienti di un solo pezzo in acciaio, destinati al trasporto di ossido di carbonio, dovranno essere adottate una pressione massima di carica di 100 kg/cmq ed una pressione di prova di 300 kg/cmq.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: Preti

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Costituzione della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1973, che istituisce la commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile e ne determina la composizione e i compiti;

Visto in particolare il suo art. 4, secondo cui i membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a carattere nazionale, nonché dalle associazioni femminili e dalle associazioni sociali di lavoratrici maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato dal medesimo designato.

Art. 2.

La commissione è composta dei direttori generali dei rapporti di lavoro, del collocamento, della previdenza e della assistenza sociale e dei seguenti membri:

a) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori*:

membri effettivi: Lorini Maria, Giudici Doriana, Vinci dott.ssa Anna, Chiesi Marcella, Venturini dott.ssa Ciranna Maria, Masini Luciana;

membri supplenti: Santoro Francesca, Colombo Gabriella, Piva dott.ssa Paola, Nova Laura, Porzio Corsini Lucia, Missiroli prof.ssa Fernanda;

b) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro*:

membri effettivi: Lariccia avv. Francesco, Cicero avv. Giuseppe, Albanese dott. Gaetano;

membri supplenti: Petrini dott. Raffaele, Tarsitani Giuseppe, Mussolin dott. Basilio;

c) *in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi*:

membri effettivi: Nasuti dott.ssa Rosa, Parracciani Wanda;

membri supplenti: Ercolano Maria Luisa, Vianello Lucia;

d) *in rappresentanza delle associazioni femminili e delle associazioni sociali di lavoratrici*:

membri effettivi: Russo Jervolino dott.ssa Rosa, Bosco Lucarelli avv.ssa Maria Rosaria, Repetto dott.ssa Margherita, Federici prof.ssa Nora, Guglielmino dott.ssa Marida, Roazzi Alessandro, Zavattaro Ardizzi avv.ssa Maria Luisa, della Valle prof.ssa Clara, Levi Lida, Russomanno dott.ssa Anna;

membri supplenti: Bertoletti dott.ssa Rita, Cardelli prof.ssa Maria Pia, Merloni dott.ssa Barbara, Grignola dott.ssa Anna, Gorla Paola, Bitto dott.ssa Giovanna, Cortese Ardias dott.ssa Amelia, Sivilotti dott.ssa Tomasina, Biolchini dott.ssa Marisa, Mandruzzato Eugenia;

c) *esperti*:

Anselmi on. Tina, Montanari prof.ssa Franca, Lucarelli dott.ssa Enrica, Seroni on. Adria, Lodelli Lidelba.

Art. 3.

La segreteria della commissione è composta del dottor Enzo Scaccia, segretario e della dott.ssa Antonietta Ceruti Ravasio, vice segretario.

Art. 4.

Con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale verranno nominati i tre esperti delle regioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 1973.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2400)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale del 7 novembre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, 10 marzo 1970, 20 ottobre 1970, 9 ottobre 1971, 24 maggio 1972 e 6 novembre 1972;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 ottobre 1973;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 44, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità al seguente testo:

« Le ipoteche potranno essere di grado anche posteriore al primo, sempreché l'ammontare dei crediti ancora da riscuotere, garantiti ipotecariamente, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di un'opzione, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Alleanza assicurazioni » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di alcune opzioni nonchè di condizioni particolari di polizza;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, le opzioni nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Alleanza assicurazioni » con sede in Milano:

tariffa D5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1970 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

tariffa P5/P6 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

tariffa 16, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita immediata adeguabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, adeguabile.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella Festa dei fiori « II Mostra della floricoltura e del vivaismo. Flortecnica. Rassegna di attrezzature ed impianti per il florivivaismo. Hobbyflora. Salone degli articoli e dei prodotti per il giardinaggio amatoriale », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella Festa dei fiori « II Mostra della floricoltura e del vivaismo. Flortecnica. Rassegna di attrezzature ed impianti per il florivivaismo. Hobbyflora. Salone degli articoli e dei prodotti per il giardinaggio amatoriale », che avrà luogo a Padova dal 1° al 5 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Averardi

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Variante al decreto ministeriale 30 marzo 1972 in materia di costruzione di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 in data 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973;

Premesso che nel decreto interministeriale 30 marzo 1972 erano state previste, fra l'altro, le realizzazioni delle custodie preventive per minori di Perugia per un importo di L. 500.000.000; di Trento per un importo di L. 500.000.000; le carceri giudiziarie con annesse sezioni di case penali e sezioni di semi-libertà di Paola, per un importo di L. 2.300.000.000, Ancona per un importo di L. 2.000.000.000, Siracusa per un importo di lire 2 miliardi e 700 milioni e Savona per un importo di lire 1 miliardo e 300.000.000; la scuola di formazione del personale di Roma per un importo di L. 3.500.000.000;

Premesso che durante la fase istruttoria di attuazione del programma delle opere di edilizia penitenziaria da realizzare, di cui al decreto interministeriale 30 marzo 1972, si sono manifestate nuove esigenze in campo penitenziario per cui si è venuti nella determinazione di procedere ad una variante di tali opere, sia perchè diverse amministrazioni comunali, interessate al reperimento di aree, non hanno potuto, nell'ambito del loro

territorio, sottoporre alla commissione prevista dallo art. 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, aree di ampiezza tali da poter essere prese in considerazione e, quindi, utilizzarle quali sedime per la realizzazione degli istituti penitenziari previsti nell'ambito del proprio comune, sia perchè le esigenze funzionali dall'epoca dell'impostazione del programma ad oggi, sono mutate, anche in considerazione delle nuove norme previste nell'ordinamento penitenziario in corso di approvazione;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione delle previste custodie preventive per minori di Perugia e Trento rispettivamente in « Centro residenziale per la rieducazione dei minorenni » e « Istituto per minorenni » ferma restando gli importi a suo tempo destinati;

Ritenuta l'opportunità di stralciare per le sedi di Paola, Ancona, Siracusa e Savona, le previste sezioni di case penali e sezioni di semi-libertà, realizzando per le dette sedi le sole carceri giudiziarie, lasciando invariato la somma, a suo tempo destinata;

Considerata che la costruzione della scuola di formazione del personale in Roma, può essere rinviata, in quanto ai servizi cui essa dovrebbe essere destinata, la amministrazione penitenziaria, può, momentaneamente, far fronte con le attrezzature di cui già dispone e rinviare la soluzione di tale problema ad altro momento;

Ritenuta la necessità, comunque, di provvedere alla costruzione, in località da stabilirsi con successivo decreto, di una casa di reclusione, in sostituzione delle sezioni di case penali e sezioni di semi-libertà che col presente decreto vengono stralciate, al posto della prevista scuola di formazione del personale in Roma, utilizzando la somma di L. 3.500.000.000 a suo tempo per essa destinata;

Decreta:

E' approvata, come segue, la variante di cui in premessa:

1) Perugia, costruzione centro residenziale per la rieducazione dei minorenni	L.	500.000.000
2) Trento, costruzione istituto per minorenni	»	500.000.000
3) Paola, costruzione carcere giudiziario	»	2.300.000.000
4) Ancona, costruzione carcere giudiziario	»	2.000.000.000
5) Siracusa, costruzione carcere giudiziario	»	2.700.000.000
6) Savona, costruzione carcere giudiziario	»	1.300.000.000
7) in località da stabilirsi, costruzione casa di reclusione	»	3.500.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(2341)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 febbraio 1974.
Proroga della gestione commissariale del comune di Subiaco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Subiaco e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dirigente superiore di ragioneria dott. Colonno Mazzotta.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione e l'esecuzione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche quali la sistemazione di strade, della rete fognaria ed idrica nonchè l'elettrificazione di zone rurali.

Sono, inoltre, in corso la definizione di mutui ad integrazione dei bilanci 1973 e 1974 e una vasta ed approfondita attività di controllo sulle attività edilizie.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il prefetto: RAVALLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Subiaco e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Colonno Mazzotta;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale è venuto a scadere;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Subiaco affidata al dirigente superiore di ragioneria dott. Colonno Mazzotta è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 9 febbraio 1974.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il prefetto: RAVALLI

(2200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1972.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco n. 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e n. 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 2484/72 del 29 novembre 1972 e n. 1697/71 del 21 luglio 1971;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973 che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1972;

Vista la deliberazione in data 17 giugno 1972 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1972, l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1972 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 12 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Nell'adunanza del 22 febbraio 1974;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1972 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1 per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, e nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nello ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 22 febbraio 1974

p. Il Ministro-presidente: CIFARELLI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1972 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1972 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso da stabilirsi a norma del regolamento (CEE) n. 1467/70, saranno dislocati, ove ne ricorra la necessità, nei territori delle provincie di:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Pesaro, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1972 deve essere presentata all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo e anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di 1ª trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato *D* e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possano assicurarne la buona conservazione;

l) dichiarazione di accettazione nelle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, della qualità e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo e accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione;

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta l'A.I.M.A. tabacco comunica all'offerente ed al responsabile del centro di controllo interessato per il rilascio dei prescritti documenti amministrativi che lo accompagnano, la data, il magazzino di ammasso e le condizioni cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte dell'A.I.M.A. tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;
2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;
3) l'integrità dei colli,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dello esame del campione indicato al successivo art. 6, pertanto agli esami che A.I.M.A. ed offerente eseguono in contraddittorio per la bonaria determinazione del prezzo od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale 20 settembre 1973 assista anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione onde evitare che questi al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentisi al tabacco dei quali egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra organismo di intervento e assuntore.

Art. 5.

Per la presa in carico del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'A.I.M.A. tabacco nominerà di volta in volta una commissione di tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dell'altro membro incaricato dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore od il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto, per la classificazione dei tabacchi e per l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni.

Art. 6.

Ultimata l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, una commissione composta ai sensi dell'art. 5 l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi CEE secondo le indicazioni di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 2484/72 (allegato *B*);

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che si discosti dal limite ammesso per la varietà di oltre il 3% in conformità dell'art. 6 del regolamento n. 1727/70 (allegato *D*);

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi, indicati nel regolamento (CEE) n. 2484/72 e dell'applicazione delle percentuali di abbuoni e riduzioni di cui allegato regolamento (CEE) n. 716/73;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione. La quantità dei colli costituenti il campione viene fissata d'accordo fra le parti; essa non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Dell'accordo raggiunto sulla percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale e, ove tale accordo non si raggiunga, sarà esaminata la totalità dei colli offerti.

Le parti, nel medesimo verbale danno atto della inesistenza di punti controversi e indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo base e/o le misure percentuali di maggiorazioni-riduzioni e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può chiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento.

La commissione di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'A.I.M.A. tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) da un perito, con funzione di presidente, scelto d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, per sorteggio, nell'elenco dei periti che sono stati designati con decreto ministeriale del 20 settembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco, sarà data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino d'ammasso ed in qualsivoglia fase della procedura, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del I gruppo, categoria A » relativi ai colli per i quali l'offera è revocata.

Art. 7.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'A.I.M.A. tabacco, dopo la verifica di corrispondenza e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore delle quantità di tabacco considerate al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con la applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e la qualità, nonchè applicando le maggiorazioni e le riduzioni stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco delle quantità di tabacco preso in carico, nelle qualità, nelle caratteristiche e nello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonchè della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto alla A.I.M.A. od all'acquirente designato dall'A.I.M.A. stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'A.I.M.A. ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo compresa la disinfestazione da tarlo;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alla varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 5 piani per le botti o le ballette e 4 ripiani per le balle.

Ove, nella formazione delle masse, siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esse, le maggiori spese necessarie per il prelevamento, comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che termina il 31 dicembre 1974 salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adizione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicate dall'A.I.M.A. tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'A.I.M.A., del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'A.I.M.A. tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita, o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonchè al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito, e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti in entrata ed in uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A. tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione della A.I.M.A. tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi ai competenti uffici periferici A.I.M.A. per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

L'assuntore è inoltre tenuto a:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi e gli eventuali danni, compresa l'azione del fulmine, a favore dell'A.I.M.A. tabacco, per un valore che sarà indicato nel contratto;

b) prestare cauzione anche a mezzo fidejussione bancaria pari al 10% del valore del tabacco immagazzinato valutato a:

L./kg. 1.900 per la varietà Xanti;
L./kg. 1.500 per la varietà Perustitza;
L./kg. 1.300 per la varietà Erzegovina;
L./kg. 1.200 per la varietà Bright;
L./kg. 1.000 per le varietà Nostrano, Resistente, Goiano, Burley, Maryland, Beneventano, Kentucky e similari, Badischer Geudertheimer;
L./kg. 6.000 per le varietà Scafati e Sumatra.

Le modalità ed i tempi per la prestazione della cauzione nonchè dello svincolo di essa saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.050 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq. 20;

4) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

5) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

6) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;

7) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

8) calibratore per risagomatura ballette deformate;

9) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

10) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

11) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti da tarlo, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

12) catturatore luminoso di insetti;

13) prodotti disinfestanti per il trattamento antitarlo se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

14) attrezzature e indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antitarlo;

15) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

16) carrelli metallici per il trasporto interno a mano di colli e materiali;

17) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

18) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti per la stivatura delle balle e delle ballette;

19) attrezzature antincendio;

20) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

21) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

22) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

La utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere contenuta nei seguenti limiti:

carico medio - mq./kg.: 350 per i tabacchi in botti;
carico medio - mq./kg.: 250 per i tabacchi in balle o ballette.

I suddetti valori medi vanno calcolati in rapporto alla superficie utile totale indicata nel verbale di accertamento di idoneità del locale redatto dall'ufficio periferico competente.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti della remunerazione, secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1) LAVORI PER L'ENTRATA.

Sono quelli occasionati dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava in parte sull'offerente ed in parte sull'organismo di intervento perchè il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino - ammasso e franco spese perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dello organismo di intervento i lavori successivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente da soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria A. — I lavori il compenso dei quali, forfettariamente, calcolato per q.le netto di tabacco, grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;

2) pesatura;

3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;

4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;

5) apertura dei colli;

6) esame merceologico;

7) chiusura dei colli esaminati;

8) separazione dalla massa dei colli scelti dall'A.I.M.A. e dall'assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;

9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta.

Categoria B. — I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente calcolato per q.le netto offerto, grava sull'organismo di intervento sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a piè di stiva;

2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a piè di stiva;

3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2) LAVORI DA ESEGUIRE DURANTE LA GIACENZA.

Sono classificati in questo gruppo:

A) i lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta e indiretta, con l'esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.

I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica;

B) i lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile;

C) il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare o, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura.

Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in lire/quintale/mese.

3) LAVORI PER L'USCITA.

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per q.le netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;

2) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

3) risagomatura dalle ballette deformate con l'impiego di calibratore;

4) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;

5) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

6) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

7) eventuale marcatura.

4) LAVORI ACCESSORI.

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richiesti dall'A.I.M.A. la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del

collo dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;

2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle o ballette o per qualunque altra causa.

Il compenso previsto è per q.le netto rimosso;

3) confezione e spedizione in Italia e all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un kg. Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;

4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso: L./ora.

5) esecuzione dei trattamenti antitarlo. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere seguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste all'art. 8, punto 2), e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'A.I.M.A. tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio del tabacco ammassato nonchè di prelevare e ritirare campioni.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'A.I.M.A., pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie. Ma laddove essa accertasse, l'esistenza di danni e/o di avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'A.I.M.A. avrà anche diritto di imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate per limitare il danno.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio periferico nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'A.I.M.A di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio dell'anno successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

2) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A* e categoria *B*);

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratto, per i lavori accessori richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranno fissati in contratto.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata di un anno e sono rinnovabili di anno in anno, fino alla disdetta da dare nei modi previsti dalla legge entro il 90° giorno precedente alla scadenza, da una delle parti contraenti.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

VARIETÀ	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Prime foglie
Badischer Geudertheimer - Forchheimer Havanna II	**Leaves (classe I)** Foglie mediane	Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro; fermentazione normale.
		Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; le foglie possono essere ultramature ai margini; fermentazione normale.
		Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie basse
		Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.
		Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.

VARIETÀ	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Foglie mediane
		Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale (1).
		Classe II - Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III - Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie apicali
		Foglie mature, di colore vario e fermentazione normale.
Bright	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).
		Grado *B* - Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato o bronzeo) ed anche con difetti di integrità.
		Grado *C* - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purché conservabili, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1)
		Grado *B* - Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.
		Grado *C* - Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore, purché conservabili.
Maryland	*A*	Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace.
		Grado *B* - Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.
		Grado *C* - Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili.
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori - Salento	*B*	Grado *A* - Foglie integre di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme.
		Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).
		Grado *C* - Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	*B*	Grado *A* - Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.
		Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).
		Grado *C* - Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molte rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.

VARIETÀ	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
Beneventano	*B*	Grado *A* - Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.
		Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).
		Grado *C* - Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti Yakà - Perustitza - Erzegovina e ibridi derivati	*B*	Grado *A* - Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanti Yakà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediane (Erzegovina).
		Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1).
		Grado *C* - Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Rount Tip - Scafati - Sumatra	*B*	Grado *A* - Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti (2): 1ª lunghezza 15% 2ª lunghezza 55% 3ª lunghezza 30% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20% di foglie non integre.
		Grado *B* - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60% 2ª lunghezza 35% 3ª lunghezza 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25% di foglie non integre (1).
		Grado *C* - Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10% 2ª lunghezza 40% 3ª lunghezza 50% Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso. ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30% di foglie non integre.

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEGLI ABBUONI E RIDUZIONI IN % DEL PREZZO BASE DEL TASSO DI UMIDITA' AMMESSO E MASSIMO CONSENTITO

VARIETÀ	PREZZO DI INTERVENTO DERIVATO L./q.le			ABBUONI E RIDUZIONI % DEL PREZZO BASE										Tasso di umidità %		Qualità di riferimento
				Combustibilità		Gusto		Aroma		Resa		Allestimento conservazione				
	A	B	C	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	Ammesso	Max consentito	
Bright	143.562	93.315	71.781	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Burley	124.562	80.965	59.790	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Maryland	130.062	84.540	62.430	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16	*A*
Kentucky e similari - Moro di Cori - Salento	183.395	116.812	70.087	— 5	+ 5	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 5	+ 5	— 4	+ 4	16	19	*B*
Nostrano - Resistente - Gojano	161.572	125.250	95.190	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	18	21	*B*
Beneventano	122.080	95.375	67.716	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19	*B*
Xanti Yakà	228.447	196.937	145.733	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Perustitza	186.254	170.875	124.739	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Erzegovina e ibridi derivati	167.724	153.875	109.251	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16	*B*
Round Tip - Scafati - Sumatra	702.673	817.062	294.142	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19	*B*
Badischer Geudertheimer	I	II	III													
Prime foglie	149.175	120.997	96.135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19	Foglie mediane 1ª classe
Foglie basse	180.667	145.860	117.682													
Foglie mediane	165.750	135.915	116.025													
Foglie apicali	111.052	—	—													

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie foliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) numero 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO - ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	VARIETÀ	QUALITÀ DI RIFERIMENTO
1	*a*) Badischer Geudertheimer *b*) Forchheimer Havanna IIc	Foglie mediane (leaves) di classe I: Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento - in balle o casse di 75/175 kg. circa o in botti di 225/450 kg. circa. Umidità - 16 %.
2	Bright	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni. Allestimento - botti di 330/350 kg. circa. Umidità - 13 %.
3	Burley I	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta; anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento - botti di 330/350 kg. circa. Umidità - 13 %.
4	Maryland	Foglie di grado *A*: Grado *A* - Foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento - botti di 330/350 kg. circa. Umidità - 13 %.
5	*a*) Kentucky e ibridi derivati *b*) Moro di Cori *c*) Salento	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento - botti di 350 kg. circa. Umidità - 16 %.
6	*a*) Nostrano del Brenta *b*) Resistente 142 *c*) Gojano	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento - balle di 170/180 kg. circa. Umidità - 18 %.

Numero d'ordine	VARIETÀ	QUALITÀ DI RIFERIMENTO
7	Beneventano	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento - balle di 120 kg. circa e botti di 330 kg. circa. Umidità - 16 %.
8	Xanti Yakà - Perustitza - Erzegovina e ibridi derivati	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento - ballette di 18/21 kg. circa. Umidità - 13 %.
9	Round Tip - Scafati - Sumatra I . .	Foglie di grado *B*: Grado *B* - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1) lunghezza (uguale o sup. a 38 cm.) 60% 2) lunghezza (da 32 a meno di 38 cm.) 35% 3) lunghezza (da 25 a meno di 32 cm.) 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari: comprende una percentuale di circa il 25% di foglie non integre. Allestimento - balle di 80/90 kg. circa. Umidità - 16 %.

(2166)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dal 26 ottobre 1973 al 31 dicembre 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2906/73, n. 2980/73, n. 3024/73, n. 3038/73, n. 3101/73, n. 3171/73, n. 3230/73, n. 3300/73, n. 3370/73, n. 3435/73 e n. 3519/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 26-10-1973 al 31-10-1973	dal 1°-11-1973 al 7-11-1973	dall'8-11-1973 al 13-12-1973	dal 14-12-1973 al 31-12-1973
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi	15.625,00	16.250,00	22.750,00	26.000,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi	15.625,00	16.250,00	22.750,00	26.000,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi . . .	15.625,00	16.250,00	22.750,00	26.000,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi . .	15.625,00	16.250,00	22.750,00	26.000,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi . .	21.875,00	22.750,00	29.250,00	32.500,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi . .	21.875,00	22.750,00	29.250,00	32.500,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi . . .	21.875,00	22.750,00	29.250,00	32.500,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi . . .	21.875,00	22.750,00	29.250,00	32.500,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.375,00	9.750,00	9.750,00	13.000,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	9.937,50	zero	zero	— (1)
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.937,50	10.335,00	10.335,00	13.780,00
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	13.125,00	13.650,00	13.650,00	18.200,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	8.550,00	zero	zero	— (1)

(1) Importo non fissato.

(2167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 20 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,40	—	632,50	633,40	—	633,40	633,20	633,40	—	633,40
Dollaro canadese	652,50	—	651 —	652,50	—	652,50	652,65	652,50	—	652,50
Franco svizzero	206 —	—	205,80	206 —	—	206 —	205,90	206 —	—	206 —
Corona danese	101,50	—	101,50	101,50	—	101,50	101,47	101,50	—	101,50
Corona norvegese	111,70	—	112,25	111,70	—	111,70	111,70	111,70	—	111,70
Corona svedese	137,95	—	138,10	137,95	—	137,90	138,15	137,95	—	137,95
Fiorino olandese	230,75	—	230,45	230,75	—	230,75	230,80	230,75	—	230,75
Franco belga	15,815	—	15,87	15,815	—	15,80	15,80	15,815	—	15,81
Franco francese	130,78	—	130,70	130,78	—	130,85	130,85	130,78	—	130,78
Lira sterlina	1481,75	—	1483 —	1481,75	—	1481,75	1481,50	1481,75	—	1481,75
Marco germanico	240,60	—	241 —	240,60	—	240,60	240,40	240,60	—	240,60
Scellino austriaco	32,63	—	32,65	32,63	—	32,65	32,64	32,63	—	32,53
Escudo portoghese	25,03	—	25,20	25,03	—	25,05	25,05	25,03	—	25,03
Peseta spagnola	10,735	—	10,75	10,735	—	10,75	10,73	10,735	—	10,73
Yen giapponese	2,265	—	2,29	2,265	—	2,26	2,27	2,265	—	2,26

Media dei titoli del 20 marzo 1974

Rendita 5% 1935	95,475
Redimibile 3,50% 1934	98,975
» 3,50% (Ricostruzione)	89,150
» 5% (Ricostruzione)	94,500
» 5% (Riforma fondiaria)	96,150
» 5% (Città di Trieste)	96,700
» 5% (Beni esteri)	94,425
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50% » » 1968-83	92,650
» 5,50% » » 1969-84	93.800
» 6% » » 1970-85	98,625
» 6% » » 1971-86	98,550
» 6% » » 1972-87	98,425
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,525
» 5% (» 1° aprile 1975)	96,750
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	95,750
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,900
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,875
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	97,525
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	97,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1974

Dollaro USA	633,30
Dollaro canadese	652,575
Franco svizzero	205,95
Corona danese	101,485
Corona norvegese	111,70
Corona svedese	138,05
Fiorino olandese	230,775
Franco belga	15,807
Franco francese	130,815
Lira sterlina	1481,625
Marco germanico	240,50
Scellino austriaco	32,635
Escudo portoghese	25,04
Peseta spagnola	10,732
Yen giapponese	2,267

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

492° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1973, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 163, con il quale alla S.r.l. Sabbie Ferrifere - SA.FE., con sede in Capalbio Scalo, provincia di Grosseto, è rilasciata la concessione del giacimento di sabbie ferrifere (magnetite) nella località « Pescia Romana » sita in territorio del comune di Montalto di Castro, provincia di Viterbo, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 83, con il quale alla Società lavorazioni minerali e derivati « Solmine » S.p.a., con sede in Milano, è rilasciata la concessione del giacimento di minerali di mercurio denominata « Monte Civitella », sita nel territorio dei comuni di Piancastagnaio, provincia di Siena, Castell'Azzara e Santa Fiora, provincia di Grosseto, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano, il 5 gennaio 1974, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale alla ditta Gian Franco Visinoni, domiciliata in Dezzo di Scalve, provincia di Bergamo, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di barite denominata « Paghe-rola », sita in territorio del comune di Rovetta, provincia di Bergamo.

Decreto del presidente della regione Puglia 5 dicembre 1973, n. 1944, con il quale alla ditta F.lli Falcone Antonio, Michele e Giovanni, rappresentata dal primo, con sede in Apricena, provincia di Foggia, è accordata la concessione dello sfruttamento minerario di calcare denominata « Tre Fossi », sita in località San Sabino o Tre Fossi, in territorio del comune di Apricena, provincia di Foggia, per la durata di anni dodici a decorre dalla data del decreto stesso.

(2346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso, per titoli, a tredici posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura, con il quale, tra l'altro, è stato istituito, per il Ministero stesso, il ruolo del personale della carriera di concetto, con una dotazione organica complessiva di venti posti;

Considerato che dei suddetti venti posti:

a) sette (e cioè un terzo) sono stati riservati per il concorso alla qualifica iniziale, indetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, con decreto ministeriale 30 marzo 1972, pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero n. 7-8-9 in data 14 settembre 1972;

b) due (e cioè un sesto, dopo le deduzioni di cui alla precedente lettera *a*) sono stati riservati per il concorso alla qualifica di segretario principale, indetto, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, con decreto ministeriale 26 aprile 1972, pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero di cui alla lettera precedente;

c) uno è stato coperto mediante passaggio nel ruolo, alla qualifica di segretario principale, dell'unico impiegato della carriera di concetto, in posizione di comando presso il Ministero da almeno cinque anni (ai sensi dell'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971;

Considerato che i partecipanti alle prove del concorso di cui alla lettera *a*) del precedente capoverso (attualmente definito), sono stati quattro per cui i posti riservati per il concorso medesimo sono da ritenersi di fatto quattro anzichè sette;

Ritenuto, pertanto, che si possa dar corso ai passaggi di cui all'art. 12, comma primo e comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 282/1971, per i rimanenti tredici posti, previa determinazione dei posti da assegnare alle specializzazioni di interprete-traduttore e di meccanografo, di cui all'art. 10 del decreto medesimo;

Ritenuto che i posti per le specializzazioni indicate sopra debbano essere così stabiliti, con riferimento alla intera dotazione del ruolo del personale della carriera di concetto:

a) due posti di segretario interprete-traduttore per la lingua inglese;

b) due posti di segretario maccanografo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tredici posti di segretario (parametro 160) nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero delle partecipazioni statali, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

I suddetti tredici posti sono ripartiti come segue:

a) nove posti di segretario;

b) due posti di segretario interprete-traduttore per la lingua inglese;

c) due posti di segretari, meccanografo.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

In particolare, per i due posti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo è richiesta l'appartenenza ai ruoli di interprete-traduttore o a corrispondenti specializzazioni della carriera di concetto.

Analogamente, per i due posti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è richiesta l'appartenenza ai ruoli di meccanografo o a corrispondenti specializzazioni della carriera di concetto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso i candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immuni da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

b) essere di buona condotta;

c) aver riportato un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere inviate entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, in Roma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero; si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, oltre a specificare per quali posti, di cui all'art. 1, intende concorrere, dovrà indicare:

a) il cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendip;

e) di aver riportato il giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo » nell'ultimo triennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti o procedimenti disciplinari in corso;

g) la propria residenza ed il proprio domicilio, al quale potranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

h) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

L'amministrazione consentirà la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6, alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia, in bollo, dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera;

2) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 o copia autentica dello stesso, in bollo;

3) documenti ufficiali in originale o copia autentica, in bollo, comprovanti il possesso dei titoli che possano formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 6. Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare, oltre il diploma, anche un certificato, in bollo, attestante la votazione conseguita, qualora questa non sia specificata nel diploma stesso.

Ai fini della valutazione degli incarichi speciali indicati nel successivo art. 6 il candidato dovrà esibire l'attestazione, in bollo, dell'effettivo svolgimento degli incarichi stessi.

Non saranno presi in considerazione i titoli non rilasciati nelle forme prescritte, o che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti due coefficienti, valevoli sia per l'assegnazione dei nove posti di segretario, sia per l'assegnazione dei due posti di segretario interprete-traduttore e dei due posti di segretario meccanografo:

il primo, in base ai titoli di studio;
il secondo, in base ai titoli di servizio.

Per il primo coefficiente sono disponibili 15 punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli di studio, terrà conto:

a) del possesso di altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre quello presentato per l'ammissione al presente concorso;

b) del possesso di diploma di laurea;

c) della media dei voti riportati nel conseguimento del diploma presentato per l'ammissione al presente concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili 15 punti.

La commissione, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, terrà conto:

a) dell'anzianità e della qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stato bandito il concorso;

b) degli incarichi speciali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, formalmente conferiti ed effettivamente svolti;

c) dei lavori originali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

d) del profitto nei corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento;

e) delle idoneità conseguite nei concorsi indetti da amministrazioni statali per carriera superiore a quella cui il presente concorso si riferisce.

La ripartizione, tra gli elementi componenti le due categorie di titoli sopraindicate, del punteggio globalmente stabilito per ciascuna delle categorie stesse, sarà fissata dalla commissione nella prima riunione.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi di legge, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti previsti nell'art. 1) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente, tenendo presente altresì la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale scopo i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, che non siano stati già esibiti unitamente alla domanda.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti conseguiranno, secondo l'ordine della graduatoria, il passaggio nella qualifica di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero delle partecipazioni statali, con inquadramento alla prima classe di stipendio (parametro 160) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1974
Registro n. 7, foglio n. 248

(2208)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte e modifica della sede del concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova ed è stato deliberato che la prova scritta avesse luogo il giorno 14 maggio 1974 presso il palazzo dello Sport, Roma-Eur;

Ritenuto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare oltre sedicimila candidati;

che la sede del palazzo dello Sport, la cui capienza massima è di circa seimila posti, non può contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso sopra indicato;

che non esiste la disponibilità di altri locali ove possa svolgersi nel giorno fissato la prova scritta del ripetuto concorso;

che, invece, è possibile espletare l'anzidetta prova scritta il giorno 9 luglio 1974 presso i locali del palazzo dello Sport e del palazzo dei Congressi in Roma-Eur;

che, pertanto, è necessario modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 3 agosto 1973;

Decreta:

Il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 3 agosto 1973, indicato nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma, nel giorno 9 luglio 1974, con inizio alle ore 8; i candidati residenti nelle provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, sosterranno la prova nei locali del palazzo dei Congressi-Eur; quelli residenti in tutte le altre provincie sosterranno la prova nel palazzo dello Sport-Eur ».

Di tale nuovo diario sara fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1974
Registro n. 7, *foglio n.* 210

(2332)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 178, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siena, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2319)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vigevano.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 182, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vigevano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2323)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 183, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(2321)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Ascoli Piceno.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 180, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Ascoli Piceno, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(2322)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne, carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 181, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione per donne, carcere giudiziario e casa di reclusione di Perugia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2320)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario e sezione minorati fisici di Pisa.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1974, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 167, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario e sezione minorati fisici di Pisa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2324)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 277, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1972.

(2265)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1974, registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 282, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici di Fossombrone, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(2267)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici e sostituzione di due membri della prima sottocommissione del concorso medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2377, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2402, concernente l'integrazione e la suddivisione in quattro sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1973 concernente modificazioni nella composizione della commissione stessa;

Considerato che l'ispettore generale Trapani dott. Antonio, presidente della predetta commissione e gli ispettori generali De Bonis dott. Rocco e Schillaci dott. Angelo, membri della prima sottocommissione, sono impossibilitati, a causa degli attuali impegni di ufficio, a continuare a svolgere proficuamente il loro incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di divisione D'Amore dott. Leonardo è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, in sostituzione dell'ispettore generale Trapani dott. Antonio.

Art. 2.

Il direttore aggiunto di divisione Temperilli dott. Marcello è nominato membro della prima sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX), in sostituzione dell'ispettore generale De Bonis dott. Rocco.

Art. 3.

Il direttore aggiunto di divisione Serio dott. Giuseppe è nominato membro della prima sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX), in sostituzione dell'ispettore generale Schillaci dott. Angelo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974
Registro n. 1 Poste, foglio n. 310

(2375)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data: 28 aprile 1972, 31 luglio 1972, 9 settembre 1972, 11 settembre 1972, 19 dicembre 1972, 26 gennaio 1973, 15 settembre 1973, 6 ottobre 1973, 19 novembre 1973, 4 dicembre 1973, di rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura;

Considerato che il prof. Cattaneo Luigi, di cui al n. 173 dell'elenco di medicina generale, non è più primario di ruolo presso l'ospedale degli infermi di Vigevano, in quanto collocato a riposo dal 10 ottobre 1972;

Decreta:

Per i motivi illustrati nella premessa, viene depennato dal n. 173 dall'elenco di medicina generale il prof. Cattaneo Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(2328)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7027, in data 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Taranto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto nominata con decreti n. 4207 e n. 3502/1, rispettivamente in data 29 agosto 1972 e 30 agosto 1973;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1 Maiorano Umberto . . . . . punti 78,600 su 120
2. Di Leo Nicola . . . . » 71,475 »
3. Germinario Cosmo . . . . . . » 64,158 »
4. Candelli Mario . . . . » 58,006 »
5. Libertini Francesco . . . . . . » 53,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 11 marzo 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 418, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del comune di Taranto, bandito con decreto n. 7027, in data 31 dicembre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Maiorano Umberto, primo classificato nella graduatoria generale di merito, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi negli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Taranto.

Taranto, addì 11 marzo 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

(2330)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1974 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa approvati con legge regionale 29 marzo 1973, n. 3, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 25 gennaio 1974

VERRASTRO

(2212)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, concernente un primo intervento in favore delle attività turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La legge regionale 9 agosto 1973, n. 29 è modificata come segue:

1) la misura del contributo rateale diretto di cui al primo comma dell'art. 2, richiamata al secondo comma dell'art. 13, è elevata dal quattro per cento al cinque per cento;

2) il tasso di sconto convenzionale di cui al secondo comma dell'art. 13 è elevato dall'otto per cento al dieci per cento;

3) lo stanziamento di cui all'art. 14 è elevato da lire 500.000.000 a lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1982.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 100.000.000, per l'anno 1973, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 380 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio 1973 e la conseguente imputazione di tale importo sul capitolo 541 «Contributi rateali diretti a enti pubblici e privati, ad associazioni legalmente costituite ed a ogni altra persona fisica o giuridica che eserciti o intenda esercitare attività ricettive alberghiere ed extralberghiere».

Al maggior onere annuo di lire 100.000.000, relativo a ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1982, verrà fatto fronte mediante la imputazione di pari somma nei corrispondenti capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 29.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. 7.

Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai comuni dei relativi contributi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI

Art. 1.

Le previsioni e le prescrizioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione devono essere verificate ogni dieci anni in relazione ai fabbisogni nel frattempo maturati e agli obiettivi ed alle linee della programmazione economica e della pianificazione territoriale della Regione.

I comuni provvedono alla verifica con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale.

Ove il consiglio comunale accerti l'inadeguatezza dello strumento urbanistico in rapporto agli elementi individuati al primo comma, si deve procedere alla revisione nei modi e nei termini di cui al successivo art. 5. Ove il consiglio comunale ne accerti l'adeguatezza, la relativa deliberazione motivata è sottoposta all'approvazione regionale prevista per gli strumenti urbanistici generali dalla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8. Il motivato diniego di approvazione obbliga il comune a procedere alla revisione.

In mancanza di provvedimento della Regione entro il termine di 4 mesi dalla trasmissione della deliberazione comunale la stessa si intende approvata.

I dieci anni decorrono dalla data di approvazione regionale del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione o dell'ultima variante integrale o della deliberazione di cui al terzo e quarto comma.

Per gli strumenti urbanistici approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre da tale data, con l'eccezione di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

I piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 30 aprile 1968 devono essere revisionati nei modi e nei termini di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato dopo il 30 aprile 1968, ma anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono verificarne la conformità ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 41-*quinquies*, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove il consiglio comunale accerti la non conformità dello strumento urbanistico, si deve procedere alla revisione al fine di adeguarlo ai limiti ed ai rapporti di cui al comma precedente, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 5. Ove il consiglio comunale ne accerti l'adeguatezza, la relativa deliberazione motivata è sottoposta all'approvazione regionale prevista per gli strumenti urbanistici generali dalla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8. Il motivato diniego di approvazione obbliga il comune a procedere alla revisione dello strumento urbanistico.

In mancanza di provvedimento della Regione entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione comunale la stessa si intende approvata.

Art. 4.

Ai comuni il cui territorio sia classificato interamente montano e non confini col mare, in sede di formazione o revisione dei programmi di fabbricazione è consentito adeguare l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 41-*quinquies*, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, alle effettive esigenze della popolazione e del territorio comunale nonchè uniformarla alle previsioni dei piani di sviluppo urbanistico delle comunità montane rivolte all'approntamento di strutture collettive che possono essere fruite dal singolo comune.

Art. 5.

I comuni tenuti alla revisione del piano regolatore generale devono procedere alla adozione della necessaria variante entro 18 mesi ed alla trasmissione della stessa alla Regione per la approvazione entro 30 mesi dalla scadenza dei termini decennali nei casi previsti dal precedente art. 1 o dall'entrata in vigore della presente legge nei casi contemplati dai precedenti articoli 2 e 3; in casi eccezionali tali termini possono essere prorogati dalla Regione su istanza motivata del comune, per un periodo non superiore a sei mesi.

Per i programmi di fabbricazione i termini indicati nel comma precedente sono ridotti rispettivamente a 12 e 15 mesi; in casi eccezionali tali termini possono essere prorogati dalla Regione su istanza motivata del comune, per un periodo non superiore a tre mesi.

Le varianti dei piani regolatori generali da adottarsi ai sensi del primo comma non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione regionale.

Art. 6.

Nei confronti dei comuni che non ottemperino all'obbligo di revisione del rispettivo piano regolatore generale o programma di fabbricazione nei termini di cui al precedente art. 5, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto degli articoli 8 e 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'art. 7 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Art. 7.

A partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, non sono concessi contributi regionali destinati all'esecuzione di opere pubbliche, salvo che si tratti di opere igienico-sanitarie o di opere aventi fini assistenziali, ai comuni che, già obbligati al piano regolatore generale a norma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, non ne siano dotati entro il 1° gennaio dell'esercizio finanziario sul quale gravano i contributi richiesti o non l'abbiano trasmesso almeno un anno prima di tale data.

A partire dall'esercizio successivo a quello in cui sono scaduti i termini stabiliti dall'art. 5, i contributi di cui al comma precedente non sono concessi ai comuni dotati di piano regolatore generale che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. La stessa disposizione si applica anche ai comuni che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono inseriti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

La Regione partecipa agli oneri relativi allo studio e alla redazione dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali, dei regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, dei piani, anche consortili, relativi all'edilizia residenziale pubblica e alle aree da destinare a insediamenti produttivi, dei piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici e per la realizzazione di opere pubbliche e dei relativi progetti esecutivi, nonchè dei piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 9.

Al fine di promuovere la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, coordinati a livello sovracomunale e da adottarsi dai singoli comuni secondo la normativa vigente, la Regione concede contributi:

a) alle comunità montane, al fine di costituire uffici tecnici in termini tali da consentire loro di far fronte, oltre ai compiti di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, anche a quelli connessi con la pianificazione territoriale previsti dal precedente art. 8 e che ad esse siano stati delegati da singoli comuni partecipanti;

b) ai comuni incaricati della redazione di piani regolatori generali intercomunali o di piani consortili relativi all'edilizia residenziale pubblica o alle aree da destinare a insediamenti produttivi, al fine di costituire uffici tecnici incaricati, oltre che della redazione di tali strumenti urbanistici intercomunali o consortili, anche di tutti gli altri compiti di cui al precedente art. 8.

Il personale addetto a tali uffici deve almeno comprendere un architetto od un ingegnere con incarico a termine e a tempo pieno: è prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni qualificati.

Tali uffici tecnici, nell'esecuzione dei compiti loro affidati dai singoli comuni, devono uniformarsi alle direttive indicate dal comune direttamente interessato.

La Regione può richiedere agli uffici tecnici previsti nei precedenti comma l'espletamento di indagini conoscitive relative al territorio interessato.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI 1973 E 1974

Art. 10.

Per gli anni 1973 e 1974 è autorizzata la concessione agli enti di cui al precedente art. 9 ed ai singoli comuni di contributi a carico del bilancio regionale nella misura di L. 200.000.000 per l'esercizio 1973, e di L. 300.000.000 per l'esercizio 1974, secondo i criteri e con le modalità di seguito indicate:

a) alle comunità ed ai comuni incaricati della redazione di piani intercomunali o consortili, nella misura di L. 2.000.000 per ognuno dei comuni deleganti fino alla concorrenza complessiva di L. 50.000.000 per l'esercizio 1973 e L. 100.000.000 per l'esercizio 1974; i contributi concessi sullo stanziamento per l'anno 1973 si intendono confermati per l'anno successivo, semprechè permangano le condizioni di ammissibilità;

b) ai singoli comuni anche se fruiscono degli stanziamenti di cui alla precedente lettera *a*):

1) con popolazione non superiore a 5000 abitanti per la redazione o la revisione dei piani regolatori generali, comunali o intercomunali, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora questa non superi i 5.000.000, e del 50 per cento della spesa eccedente tale cifra, fino ad un contributo massimo di L. 6.500.000;

2) con popolazione non superiore a 3000 abitanti e che non siano confinanti col mare, per la redazione dei regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione, nella misura massima di L. 2.000.000;

3) con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per la redazione degli strumenti attuativi di cui al precedente art. 8, nella misura massima di L. 2.000.000.

I contributi di cui alla precedente lettera *b*) possono essere concessi una sola volta per ogni strumento urbanistico.

Art. 11.

Per gli anni 1973 e 1974 i contributi saranno concessi secondo l'ordine di presentazione della domanda, nei limiti di cui al precedente art. 10.

A corredo della domanda relativa ai contributi di cui al precedente art. 10 gli enti interessati devono trasmettere alla Regione copia della deliberazione esecutiva ai sensi di legge con la quale decidono di procedere alla redazione o alla revisione degli strumenti urbanistici e indicano il programma e gli obiettivi da conseguire, nonchè la previsione della relativa spesa e dei tempi occorrenti.

Art. 12.

I contributi, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e valutazione dei programmi e degli obiettivi prospettati dagli enti richiedenti, in relazione ai criteri di cui alla presente legge, sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato all'urbanistica, sentito il comitato tecnico urbanistico.

I contributi concessi per la costituzione degli uffici tecnici ai sensi del precedente art. 9 sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale in rate trimestrali.

I contributi concessi ai singoli comuni sono erogati mediante decreto del presidente della giunta regionale in due rate, di cui la prima, nella misura del 50 per cento della somma accordata, a seguito dell'accoglimento della domanda, e la seconda all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno 1973 mediante prelevamento di L. 200.000.000 dal capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio della Regione per l'anno medesimo e la conseguente istituzione del capitolo 490 « Contributi ai comuni per la redazione e la revisione degli strumenti urbanistici »; per la maggiore spesa relativa all'anno 1974 si provvederà mediante prelevamento dall'incremento delle entrate di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. 8.

Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto ed agli enti locali che gestiscono direttamente il servizio di trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione concede alle aziende speciali, previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscano servizi pubblici di trasporto, alle società per azioni a capitale pubblico che esercitino autolinee in concessione regionale nonchè agli enti locali che gestiscano direttamente il servizio di trasporto pubblico di persone, un contributo trentennale per un ammontare complessivo di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974, pari al 5 per cento delle spese ritenute ammissibili sostenute per gli investimenti effettuati relativamente al materiale rotabile ed alle attrezzature per l'esercizio di autoservizi.

Art. 2.

La giunta regionale, sentiti gli enti locali che gestiscono direttamente o che hanno costituito le aziende speciali ovvero che partecipano alle società per azioni che gestiscono il servizio, su proposta dell'assessore incaricato, provvede alla concessione dei contributi in base alle domande presentate corredate dall'opportuna documentazione.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il 1973, di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1974 al 2003 e di L. 150.000.000 per l'anno 2004.

All'onere per l'anno 1973 si provvede mediante prelevamento di L. 150.000.000 dal capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale intitolato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e la conseguente istituzione del capitolo 605 intitolato « Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto ed agli enti locali che esercitano il trasporto pubblico di persone ».

Per gli anni successivi si provvede mediante gli incrementi delle entrate previste dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. 9.

Interventi straordinari a favore dell'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, allo scopo di intervenire eccezionalmente a favore delle attività turistiche colpite dai provvedimenti statali limitativi della circolazione nei giorni festivi, concede contributi a fondo perduto per sostenere il turismo interno e contributi in conto interessi sui prestiti cambiari contratti dopo la entrata in vigore della presente legge per la conduzione degli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000, di cui:

a) L. 40.000.000 per i contributi a fondo perduto;

b) L. 60.000.000 per i contributi in conto interessi.

I contributi sono concessi fino al 30 giugno 1974.

Art. 3.

I contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dall'art. 2, sono concessi ad enti pubblici, istituti scolastici, organizzazioni sindacali e ad associazioni sportive, culturali, del turismo sociale e giovanile e del tempo libero in genere, legalmente costituite, che realizzino nei giorni di limitazione della circolazione, nell'ambito del territorio della Regione, gite e viaggi con mezzi di trasporto collettivo, per almeno trenta persone, aventi per meta comuni o frazioni staccate non serviti da trasporti

ferroviari o da autolinee o che lo siano in misura inferiore a quattro servizi di andata e ritorno giornalieri.

Art. 4.

Il contributo per le spese di viaggio di cui all'art. 3 è fissato in L. 20.000 per viaggi su distanze inferiori a chilometri 50 e in L. 30.000 per viaggi su distanze superiori.

Art. 5.

I contributi sono concessi dagli enti provinciali per il turismo previa presentazione di domanda opportunamente documentata.

A tal fine la giunta regionale ripartisce la somma stanziata al precedente art. 2, lettera *a*) fra gli enti provinciali per il turismo in relazione alla popolazione delle singole province.

Art. 6.

I contributi in conto interessi per prestiti cambiari, non superiori a L. 3.000.000 e di durata semestrale, sono concessi ai titolari di licenza di esercizio alberghiero o di ristorazione, a conduzione prevalentemente familiare, quando l'esercizio stesso sia situato nelle località individuate dall'art. 3.

Il contributo in conto interessi è ragguagliato alla differenza tra il tasso applicato dall'istituto bancario e l'uno e cinquanta per cento semestrale a carico del beneficiario.

Art. 7.

Lo stanziamento di cui al precedente art. 2, lettera *b*), è ripartito in parti uguali fra le quattro province liguri.

Le domande sono presentate all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, corredate da certificato di iscrizione alla camera di commercio e da una relazione del sindaco del comune nel cui territorio le attività di cui allo art. 1 vengono esercitate, dalla quale risulti la necessità di ricorso al credito in conseguenza dei provvedimenti statali limitativi della circolazione nei giorni festivi.

Gli enti provinciali per il turismo provvederanno all'istruttoria ed alla concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento assegnato.

Art. 8.

I contributi in conto interessi sono erogati direttamente all'istituto bancario col quale viene contratto il credito cambiario.

I presidenti degli enti provinciali per il turismo sono autorizzati a stipulare con gli istituti bancari fiduciari le apposite convenzioni.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di L. 85.896.881 del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e di L. 14.103.119 del capitolo 431 « Fondo per spese impreviste » ed istituzione del capitolo 294:

Art. 1. — Contributi per attività turistiche collettive lire 40.000.000.

Art. 2. — Contributi in conto interessi per la conduzione degli esercizi alberghieri e di ristorazione L. 60.000.000.

Le somme non impegnate nell'anno 1973 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. **10.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, è iscritta la disponibilità residua alla fine dell'esercizio 1971 di L. 285.896.881 approvata dal consiglio regionale con provvedimento n. 77 nella seduta del 28 dicembre 1973.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 al titolo I, sezione VI, rubrica I, categoria VIII, lo stanziamento del capitolo 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » è aumentato di L. 285.896.881.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 1974

DAGNINO

(2036)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740780)